

# I 'non-confini' del razzismo: la nozione di intersezionalità e la rilevanza del genere nel diritto sovranazionale

Claudia Morini<sup>1</sup>

*A Mahsa Amini, Hadis Najafi e a tutte le donne vittime dell'oppressione, in Iran e nel mondo.*

## 1. Introduzione. Sui 'non-confini' del razzismo

Il razzismo 'strutturale' o 'istituzionalizzato' in Europa è profondamente radicato in tutti i settori della società così come in tutte le strutture e mette a repentaglio la promozione, la tutela e la realizzazione dei diritti umani di ogni persona<sup>2</sup>. Purtroppo, esistono diverse forme di razzismo: quello contro i neri, l'antiziganismo, l'antisemitismo e il razzismo contro gli asiatici o forme legate alla religione o alle convinzioni personali, come l'odio antislamico. Tutte hanno in comune la stessa realtà: il valore dell'individuo è sminuito dagli stereotipi basati sul pregiudizio. Il razzismo può associarsi a una discriminazione o a un odio fondati, oltre che sulla religione e sulle convinzioni personali, anche su altri motivi, tra cui il genere, l'orientamento sessuale, l'età e la disabilità o la provenienza da un contesto migratorio. Questo 'razzismo strutturale', purtroppo, oltre ad essere un fenomeno odioso in sé, costituisce «un ostacolo al conseguimento, da parte di gruppi o individui, degli stessi diritti e opportunità che sono disponibili alla maggior parte della popolazione»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento. Coordinatrice del Modulo Jean Monnet "EU-ProWomen – Protection and Promotion of Women's Rights in the European Legal Order: from Gender Equality to Active Participation in the Democratic Life of the European Union". Il presente contributo si inserisce nelle attività del suddetto modulo.

<sup>2</sup> «"Institutional racism" can be defined as the racial attitudes found in a ethnic group's traditions, beliefs, opinions, and myths that are firmly ingrained in the very fiber of the ethnic group's cultural paradigm, where such traditions, beliefs, opinions, and myths have been practiced and sustained for so long, that they are accepted as common facts, understood to be normal behavioral practices whereas, such practices in effect marginalize, and demonize the human worth of another ethnic group». Vedi

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Racism/WGEAPD/Session27/submissions-statements/mdshahid-systemicracism.pdf>, consultato il 30.01.2023, dove si evidenzia la differenza tra 'razzismo sistemico' e 'razzismo istituzionale'.

<sup>3</sup> Vedi *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE (2022/2005(INI))*, del 10 novembre 2022, lett. D: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0389\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0389_IT.pdf), consultato il 30.01.2023. Nello stesso documento può pure leggersi che stando all'*Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)* persistono «livelli elevati di discriminazione e razzismo nei confronti di gruppi razzializzati sulla base

Per farvi fronte, va sempre più affermandosi la consapevolezza che sia necessario adottare un c.d. *approccio intersezionale*. In estrema sintesi, si tratta di uno strumento analitico per studiare, comprendere e rispondere ai modi in cui un elemento discriminatorio che potremmo definire 'base', quale ad esempio il sesso o il genere, si interseca con altre caratteristiche e/o identità personali e ai modi in cui tali intersezioni contribuiscono a determinare esperienze di discriminazione specifiche. L'approccio intersezionale, invero, è applicabile anche a qualsiasi altra forma di discriminazione 'base'. Nel contesto di questo 'razzismo senza confini', dunque, occorre soffermarsi sulla nozione di 'intersezionalità'. Essa si riferisce ai modi in cui razza, classe sociale, sesso, etnicità, orientamento sessuale, capacità, status e altri marcatori di differenze possono intersecarsi per permeare le realtà individuali e le esperienze vissute. L'intersezionalità, pertanto, riconosce che gli individui e i gruppi sono modellati da identità multiple e intersecantisi. Queste identità spesso pervadono la visione del mondo, la prospettiva e il rapporto di un individuo verso gli altri presenti nella società.

## 2. Dall'intersezionalità alla discriminazione intersezionale

Stando all'*Oxford Dictionary*, si parla di intersezionalità quando «la natura interconnessa delle categorizzazioni sociali, quali "razza", classe sociale, sesso, così come vengono applicate a un determinato individuo o gruppo, considerate generatrici di sistemi interdipendenti e sovrapposti di discriminazione o svantaggio»<sup>4</sup>.

Originariamente, la parola intersezionalità è stata coniata nel 1989 da Kimberlé Crenshaw, una studiosa statunitense, e descrive i modi in cui i sistemi di disuguaglianza basati su genere, razza, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, classe e altre forme di discriminazione si intersecano per creare

---

del loro contesto etnico o migratorio, come le persone romaní e le persone di origine nordafricana o subsahariana, come pure nei confronti dei musulmani e degli ebrei [;e] che i movimenti razzisti, xenofobi e omo/transfobici e le ideologie estremiste, in particolare i sentimenti di estrema destra, sono in aumento e continuano a rappresentare gravi minacce per le società democratiche dell'UE e per la sicurezza dei gruppi razzializzati» (lett. F). Inoltre, si evidenzia come purtroppo, uno strumento vitale per il contrasto alle discriminazioni, ovvero la direttiva antidiscriminazione, sia bloccata in seno al Consiglio dal 2008 (lett. G).

<sup>4</sup> Vedi *Intersectionality: the network of connections between social categories such as race, class and gender, especially when this may result in additional disadvantage or discrimination*,

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/intersectionality>, consultato il 30.01.2023.

dinamiche ed effetti unici<sup>5</sup>. In questo testo fondamentale, l'Autrice esprime in modo molto efficace l'analogia tra la discriminazione intersezionale e l'incrocio stradale:

Considerate un'analogia con un incrocio stradale dove il traffico scorre nelle quattro direzioni. La discriminazione, come il traffico a un incrocio, può scorrere in una direzione o in un'altra. Un incidente che si verifica a un incrocio può essere causato da auto provenienti dall'una o dall'altra direzione e, talvolta, da tutte le direzioni. Parimenti, se una donna di colore subisce un pregiudizio perché si trova a un'intersezione, l'incidente potrebbe essere dovuto a discriminazione sessuale o discriminazione razziale<sup>6</sup>.

Alla luce di ciò, il posizionamento delle donne di colore all'intersezione tra razza e genere, rende la loro esperienza strutturalmente e qualitativamente diversa da quella delle donne bianche, ma queste esperienze tendono a non essere adeguatamente rappresentate nell'ambito dei dibattiti di femminismo o di antirazzismo.

Nel contesto delle discriminazioni intersezionali, le forme di disuguaglianza si stratificano e si rafforzano a vicenda e devono quindi essere analizzate e affrontate simultaneamente per impedire a una di rafforzarne un'altra.

La definizione utilizzata ci permette di riflettere su molteplici forme di discriminazione che nascono non solo e non tanto dalla presenza di una differenza, ma che negano il concetto stesso di differenze, come se ciascuno possa sentirsi libero di essere ciò che è esclusivamente azzerando le proprie naturali peculiarità. In senso ampio, dunque, questo concetto esprime tutti i casi in cui un individuo viene discriminato sulla base di due o più fattori, quali ad esempio l'etnia e l'orientamento sessuale, oppure il genere e la disabilità, ecc. Purtroppo, le combinazioni possibili sono molteplici.

Recentemente la nozione di intersezionalità ha iniziato ad essere esplorata sia a livello accademico che politico. In quegli ambiti

[i]ntersectional perspectives on interconnections between social divisions, and the complex social phenomena to which they refer, go under many different

---

<sup>5</sup> Vedi K. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «University of Chicago Legal Forum», vol. 1989, iss. 1, p. 139 e sgg. Il concetto di intersezionalità, invero, è profondamente radicato nella storia femminista e antirazzista; è stato, infatti e almeno implicitamente, al centro del discorso del femminismo nero e del movimento antischiavista del diciannovesimo secolo ed è probabile fosse già presente anche molto prima.

<sup>6</sup> Traduzione nostra. Il testo originale è, invece, il seguente: «Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four directions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow in one direction, and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars traveling from any number of directions and, sometimes, from all of them. Similarly, if a Black woman is harmed because she is in the intersection, her injury could result from sex discrimination or race discrimination», p. 149.

names, including interrelations of oppressions, multiple social divisions, mutual constitution, hybridities, multiple oppressions, multiplicities<sup>7</sup>.

Nel discorso corrente sui diversi fattori discriminatori si parla, spesso sovrapponendole, di discriminazioni multiple e discriminazioni intersezionali. Esse, invero, non andrebbero confuse e, anzi, occorre distinguerle con attenzione perché diversi devono essere i meccanismi di risposta affinché questa sia efficace.

Le *discriminazioni multiple*, innanzitutto, sono discriminazioni che colpiscono un individuo in base a due o più fattori, ma questi operano uno alla volta o in diverse occasioni; ancora, ogni fattore discriminatorio può essere dimostrato separatamente; e, infine, ogni fattore è affrontato a livello giuridico in modo separato.

Le *discriminazioni intersezionali*, invece, si manifestano attraverso l'interconnessione di due o più fattori discriminatori, dando vita a una forma autonoma di discriminazione; sono spesso rese 'giuridicamente invisibili' in virtù dell'attuale regolamentazione normativa sul contrasto alle discriminazioni, laddove i fattori sono considerati singolarmente; richiedono un'analisi approfondita in relazione alle forme istituzionalizzate di discriminazione e alla discriminazione strutturale. La commistione tra tutti i fattori fa sì che tra loro si fondino fino a formare una sorta di 'unico fattore intersezionale'<sup>8</sup>.

Tra queste due categorie sussistono poi le c.d. *discriminazioni combinate*, laddove si hanno discriminazioni fondate su più fattori che si aggiungono l'uno all'altro in una stessa occasione. In queste ipotesi, però, il ruolo dei diversi fattori può ancora essere distinto e, giuridicamente, i diversi elementi vengono considerati separatamente.

### **3. La necessità di riflettere sul genere e la rilevanza del genere quale 'fattore' cumulativo**

Dopo aver rilevato come proprio nell'ambito di diversi movimenti femministi si sia nel tempo affermata la nozione di 'intersezionalità', occorre ora riflettere su come e perché il 'genere', che in questo contributo intendiamo esclusivamente con riferimento a quello femminile, rilevi ai fini della costruzione di questa forma di discriminazione.

---

<sup>7</sup> Vedi J. Hearn, *Intersectionality. Putting together things that are often kept apart*, reperibile al seguente link: <https://www.ingenere.it/en/articles/intersectionality-putting-together-things-are-often-kept-apart>, consultato il 30.01.2023.

<sup>8</sup> L'intersezionalità è sempre più spesso oggi un elemento dello sviluppo di politiche di parità anche grazie al lavoro delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: si pensi alle direttive per combattere le discriminazioni e alle iniziative a livello regionale, nazionale e locale, alle politiche e al *diversity management*.

Come è stato efficacemente evidenziato:

si può affermare che il concetto di genere ha da sempre a che fare con la costruzione di confini e con il loro superamento. O, diversamente formulato, che il genere è un concetto generatore di confini e norme (a livello simbolico, sociale, materiale), ma contemporaneamente include in sé le potenzialità per trasgredirli e configurare scenari plurali<sup>9</sup>.

Se guardiamo allo scenario globale – perché inevitabilmente quando parliamo di confini oltre a quelli ontologici di un determinato ‘fattore’ dobbiamo anche avere riguardo a quelli geografici di un fenomeno per avere piena consapevolezza degli strumenti necessari per eradicarlo – l’impatto contestuale di razzismo e discriminazione di genere, con particolare riguardo alle donne migranti, immigrate, indigene e appartenenti a minoranze o a gruppi emarginati, ha avuto conseguenze devastanti sulla possibilità per queste donne di esercitare pienamente i propri diritti umani fondamentali e il diritto all’uguaglianza, sia nella sfera pubblica che in quella privata<sup>10</sup>.

Sebbene per molte donne appartenenti a gruppi emarginati la discriminazione intersezionale rappresenti un rilevante ostacolo per la conquista dell’uguaglianza, ciò nonostante a livello internazionale tale consapevolezza ha trovato un riscontro solo di recente. Invero, storicamente nell’elaborazione e pianificazione delle politiche ufficiali nazionali e internazionali, il contrasto a razzismo e discriminazione razziale da un lato, e alla discriminazione di genere dall’altro, ha sempre seguito percorsi autonomi e non interconnessi. Il riconoscimento della nozione di discriminazione intersezionale si è avuto, ad esempio, nella IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, dalla quale è scaturita la c.d. *Piattaforma d’azione di Pechino*<sup>11</sup>. Qui, invero, si è sottolineata l’esigenza di provare a comprendere la coesistenza nei confronti di un unico soggetto, di forme multiple di discriminazione, e il suo impatto sulle donne. Purtroppo, oltre a ciò, non vi è poi stato un approfondimento con riguardo ai modi complessi in cui tali forme di discriminazione definiscono, nelle società di riferimento, ‘strutturalmente’ la posizione svantaggiata in cui si trovano le donne vittime di questa tipologia di discriminazione rispetto alle altre.

---

<sup>9</sup> B. Poggio, G. Selmi, *Sfidare i confini del genere*, in «AG About Gender. International journal of gender studies», 2012, vol.1, n. 2, p. I e sgg., in spec. p. I.

<sup>10</sup> In alcuni contesti, purtroppo, non si tratta solo di essere private dell’esercizio di alcuni diritti, ma di essere anche vittime di crimini efferati. Si pensi agli stupri e agli abusi sessuali contro le donne di alcune minoranze in contesto di conflitti quali quello in Ruanda o in Bosnia: là gli abusi erano mirati in modo specifico contro donne che avevano una determinata identità etnica. Il fine più ampio, essendo quei conflitti motivati prevalentemente dall’odio etnico e razziale, era quello di umiliare e disumanizzare l’intero gruppo etnico di appartenenza delle donne violate.

<sup>11</sup> Vedi *Beijing Declaration and Platform for Action*, settembre 1995. Sul portale di *UN Women* esiste una pagina dedicata a tutte le conferenze mondiali sulle donne.

Alcuni anni dopo, nel 2000, il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale (Comitato EDAW)<sup>12</sup> ha però adottato la *Raccomandazione generale XXV sulle dimensioni della discriminazione razziale legate alla differenza di genere*<sup>13</sup>.

In questo importante documento si afferma che alcune forme di discriminazione razziale hanno sulle donne un impatto specifico e non assimilabile ad altri, il Comitato si impegna a prendere in considerazione nell'ambito del proprio lavoro i fattori o i problemi legati alla differenza di genere che possono *intrecciarsi* con la discriminazione razziale. Il Comitato ritiene che la propria prassi in tale ambito potrà risultare più incisiva se, di concerto con gli Stati membri, verrà elaborato un approccio più sistematico e coerente per valutare e monitorare la discriminazione razziale contro le donne, nonché gli svantaggi, gli ostacoli e le difficoltà che incontrano le donne nel pieno esercizio e godimento dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, per motivi di razza, colore della pelle, ascendenza, o origine nazionale o etnica (par. 3, corsivo nostro).

Qualsiasi siano le combinazioni che possono dare origine a forme di discriminazione intersezionale, sono spesso le donne appartenenti a gruppi emarginati a subire più di sovente le conseguenze peggiori.

Uno degli esempi più recenti e interessanti a livello sovranazionale di 'presa in carico' dell'impatto della discriminazione intersezionale sulle donne e, dunque, della rilevanza del genere, è rappresentato dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* del 13 dicembre 2006<sup>14</sup>. In essa, all'art. 6, rubricato 'Donne con disabilità', si statuisce invero che:

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a *discriminazioni multiple* e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità. 2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione» (corsivo nostro).

Sebbene nel primo comma venga utilizzato il termine 'multiple' con riferimento alle discriminazioni di cui possono essere vittime queste donne, il testo complessivo della norma è nel senso di identificare nella 'donna con disabilità' un soggetto che in ragione dell'intrecciarsi di questi due 'fattori' possa essere vittima di forme di discriminazione 'rafforzate'.

---

<sup>12</sup> Vedi <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>, consultato il 30.01.2023.

<sup>13</sup> Il testo inglese è disponibile al seguente link:

[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/CERD+General+recom.+25.En?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD+General+recom.+25.En?Opendocument), consultato il 30.01.2023.

<sup>14</sup> Vedi [https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c\\_01\\_convenzione\\_onu\\_ita.pdf](https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_convenzione_onu_ita.pdf), consultato il 30.01.2023.

Altri ambiti nei quali è stata di recente riconosciuta la rilevanza del genere quale fattore di discriminazioni intersezionali sono quelli dell'accesso delle donne alle nuove tecnologie e delle violenze di cui le donne possono essere vittime proprio a causa delle nuove tecnologie. Ad esempio, nel *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective* del 2018, si afferma invero che

Women are both disproportionately targeted by online violence and suffer disproportionately serious consequences as a result. Their access to technology is also affected by *intersectional forms of discrimination* based on a number of other factors, such as race, ethnicity, caste, sexual orientation, gender identity and expression, abilities, age, class, income, culture, religion, and urban or rural setting. These forms of discrimination are *intersectional* in that they are not only the result of a single particular individual characteristic but the result of the interplay between them, which can result in more severe consequences. Women who have multiple identities are often targeted online on the basis of a combination of these factors, including racial discrimination and hate speech. Some groups of women, such as women human rights defenders, women in politics, including parliamentarians, journalists, young women, women belonging to ethnic minorities and indigenous women, lesbian, bisexual and transgender women, women with disabilities and women from marginalized groups are particularly targeted by ICT facilitated violence (see A/HRC/35/9)» (corsivo nostro)<sup>15</sup>.

Per voler fare un esempio concreto, basta fare riferimento alla drammatica esperienza della giornalista premio Nobel per la pace Maria Ressa che, come noto, non viene attaccata solo per essere una giornalista. Essa, infatti, viene aggredita per essere una donna; per il colore della sua pelle; per la sua cittadinanza americana; e per la sua sessualità. Maria Ressa, quindi, è oggi un caso di studio emblematico sulla piaga globale della violenza *online* contro le giornaliste, piaga che opera a cavallo tra

---

<sup>15</sup> Vedi *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, del 18 giugno 2018. Gli *Special Rapporteurs* sono esperti individuali in materia di diritti umani – il cui mandato può essere sia tematico come nei casi in esame, che riferibile a una specifica area geografica – e rientrano tra le c.d. *Special Procedures* dello *Human Rights Council*: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council>, consultato il 30.01.2023. Sulla figura del Relatore speciale vedi, tra gli altri, S.P. Subedy, *Protection of Human Rights Through the Mechanism of UN Special Rapporteurs*, in «Human Rights Quarterly», 2011, p. 201 e sgg.; Id., *The Role of the Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council in the Development and Promotion of International Human Rights Norms*, in «International Journal of Human Rights», 2011, p. 155 e sgg.; A.C. Berger, *Special Rapporteurs of Human Rights*, in «Max Planck Encyclopedia of Public International Law», 2013, p. 1 e sgg. In generale, sulle procedure speciali delle Nazioni Unite vedi, tra gli altri, I. Nifosi, *The UN Special Procedures in the Field of Human Rights*, Antwerpen, Oxford, 2005 e, più recentemente, A. Nolan, R. Freedman, T. Murphy, *The United Nations Special Procedures System*, Leiden, 2017.

disinformazione virale, misoginia in rete, erosione della libertà di stampa e politica populista contemporanea<sup>16</sup>.

Ancora, un altro esempio di discriminazione intersezionale dove rileva il genere quale fattore cumulativo è rappresentato dalla sterilizzazione forzata delle donne Rom<sup>17</sup>. Questa odiosa pratica, invero, avviene senza il loro consenso informato: si tratta di una forma di discriminazione intersezionale in quanto tale trattamento il più delle volte non riguarda né le donne non Rom, né gli uomini Rom. Come è evidente, in questa ipotesi due marcatori sociali, ovvero genere ed etnia, si fondono e confondono quali moventi di una condotta di matrice discriminatoria multipla. Un'analisi intersezionale di questa pratica fa emergere come l'interazione dei diversi fattori discriminatori sia assolutamente inscindibile ai fini della definizione della motivazioni alla base della condotta, condotta che, invero, ha oggi anche una chiara rilevanza penale. Essa, infatti, è condannata a livello internazionale come forma di violenza contro le donne da diverse fonti giuridiche, sia di *soft law* che di *hard law*. Ricordiamo, ad esempio, la *Raccomandazione generale n. 24 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite (CEDAW)* del 1999 e, dal 2011, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (meglio nota come *Convenzione di Istanbul*).

Nella Raccomandazione può leggersi che

The obligation to protect rights relating to women's health requires States parties, their agents and officials to take action to prevent and impose sanctions for violations of rights by private persons and organizations. Since gender-based violence is a critical health issue for women, States parties should ensure: (a) The enactment and effective enforcement of laws and the formulation of policies, including health-care protocols and hospital procedures to address violence against women and sexual abuse of girl children and the provision of appropriate health services; (par. 15).

Nella Convenzione di Istanbul – strumento giuridico vincolante – il divieto di sterilizzazione è stato inserito tra le condotte per le quali agli Stati contraenti ne è

---

<sup>16</sup> Sulla violenza *online* di matrice sessista contro le giornaliste ci sia consentito rinviare al nostro *Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all'online sexist hate speech nello spazio digitale europeo*, in «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies», 2022, n. 3, p. 67 e sgg.

<sup>17</sup> In dottrina vedi, G. Albert, M. Szilvasi, *Intersectional Discrimination of Romani Women Forcibly Sterilized in the Former Czechoslovakia and Czech Republic*, in «Health and Human Rights Journal», 2017, p. 23 e sgg.; C. Cahn, *Human Rights, State Sovereignty, and Medical Ethics: Examining Struggles around Coercive Sterilisation of Romani Women*, Leiden, 2015; R. Sifris, *Reproductive Freedom: Challenging the Masculinisation of Torture*, London, 2014; E. K. Tomasovic, *Robbed of Reproductive Justice: The Necessity of a Global Initiative to Provide Redress to Roma Women Coercively Sterilized in Eastern Europe*, in «Columbia Human Rights Law Review», 2009, p. 765 e sgg.



stata imposta la criminalizzazione nei rispettivi ordinamenti giuridici, ai sensi dell'art. 39<sup>18</sup>.

#### **4. Il ruolo specifico dell'Unione europea nel contrasto alle discriminazioni intersezionali**

A livello normativo l'Unione europea dispone di un quadro giuridico abbastanza articolato e solido in materia di divieto di discriminazione e contrasto al razzismo. Ciò tuttavia, tale quadro risulta ancora incompleto e necessità di ulteriori azioni integrative e migliorative.

Innanzitutto rileviamo che l'art. 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), nell'enucleare i valori sui quali si fonda l'Unione, espressamente prevede il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di

---

<sup>18</sup> La *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma il successivo 11 maggio; essa è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Si compone di un Preambolo, 81 articoli – suddivisi a loro volta in 12 capitoli – e un allegato relativo ai privilegi e alle immunità dei componenti del GREVIO, ovvero del “Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, meccanismo di controllo di cui all'art. 66 della Convenzione. Nel portale del Consiglio d'Europa è possibile accedere a una pagina dedicata alla Convenzione di Istanbul e alla sua attuazione attraverso il seguente link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>, consultato il 30.01.2023. In dottrina vedi, tra gli altri, S. De Vido, *The Istanbul Convention as an Interpretative Tool at the European and National Levels*, in J. Niemi, L. Peroni and V. Stoyanova (eds.), *International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention*, London, 2020, p. 57 sgg.; A. Di Stefano, *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2012, fasc. 1, p. 169 e sgg.; L. Garofalo, *Alcune considerazioni sulle norme “self-executing” contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011*, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 2018, fasc. 5, p. 8 e sgg.; F. Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in «Diritti umani e diritto internazionale», 2017, fasc. 1, p. 51 e sgg. Sulla questione dell'adesione dell'Unione europea a questa Convenzione vedi S. De Vido, *The ratification of the Council of Europe Istanbul Convention by the EU: a step forward in the protection of women from violence in the European legal system*, in «European Journal of Legal Studies», 2017, vol. 9, fasc. 2, p. 69 e sgg. e ci sia consentito rinviare anche al nostro: *La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies», 2021, n. 3, p. 136 e sgg. A livello globale, si tratta del terzo trattato regionale che affronta la violenza contro le donne ed è il più completo dopo la *Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eradicazione della violenza contro le donne* (c.d. *Convenzione di Belém*) adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a Belém do Pará, Brasile, il 9 giugno 1994 ed entrata in vigore il 5 marzo 1995 (il cui testo in inglese è reperibile al seguente link: <https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html>, consultato il 30.01.2023) e il *Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa* (c.d. *Protocollo di Maputo*) adottato dall'Assemblea dell'Unione africana, l'11 luglio 2003 ed entrato in vigore il 25 novembre 2005 (il cui testo in inglese è reperibile al seguente link: <https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=37n>, consultato il 30.01.2023).

diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La norma specifica che siffatti valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Il successivo art. 3 TUE, nel fissare gli obiettivi dell'Unione, espressamente richiama la lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni. Nell'art. 9 TUE e poi, contenuto nel Titolo II sui principi democratici, si stabilisce che «L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro».

Specifiche disposizioni relative alla non discriminazione sono ora inserite anche nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cui Parte seconda è intitolata "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", ricomprendendo anche le disposizioni relative alla cittadinanza. Ancora, il Titolo III della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* è espressamente dedicato all'uguaglianza. Gli articoli da 20 a 26, infatti, mirano a tutelare i seguenti diritti: uguaglianza davanti alla legge (art. 20); non discriminazione (art. 21); diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22); parità tra donne e uomini (art. 23); diritti del minore (art. 24); diritti degli anziani (art. 25); inserimento delle persone con disabilità (art 26). Volendoci soffermare brevemente sull'art. 21 della Carta, esso enuncia che

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Si tratta, come è evidente, di una formulazione molto ampia ma al contempo flessibile che, pur non menzionando espressamente le discriminazioni intersezionali, neppure le esclude e, anzi, fa emergere tutti quei diversi 'fattori' che potrebbero invero concorrere a strutturarla.

Sul fronte della produzione normativa *de jure condendo*, vi è un'importante proposta di atto normativo che è bloccata da ormai 15 anni in Consiglio. Si tratta della *Proposta di Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 2008*, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale<sup>19</sup>. In essa, invero, si fa ancora riferimento esclusivamente alla 'discriminazione su fattori multipli' e non a quella intersezionale, definendo la prima come quella

---

<sup>19</sup> Vedi *Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*, COM/2008/0426 def., del 2 luglio 2008.

discriminazione, in ognuna delle sue forme, che si verifica sulla base di ciascuna combinazione di due o più dei seguenti fattori, incluso quando la situazione non darebbe luogo a discriminazione multipla contro la persona interessata se essi fossero presi separatamente: religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. La discriminazione su fattori multipli deve essere riconosciuta per rispecchiare la complessa realtà dei casi di discriminazione, così come per accrescere la tutela delle vittime di queste.

Come rilevato, l'atto in questione incontra da molto tempo diversi ostacoli per la sua approvazione; non è da escludere, pertanto, che si possa ancora intervenire emendandolo con precisi riferimenti che includano le discriminazioni intersezionali, ciò anche in ragione della 'nuova' sensibilità che, come vedremo a brevissimo, pare stia emergendo in seno alle istituzioni europee.

Un documento molto recente, infatti, si sofferma proprio sulla discriminazione intersezionale. Si tratta della *Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sulla discriminazione intersezionale nell'Unione europea*. Sebbene essa abbia come *focus* principalmente la situazione socioeconomica delle donne di origine africana, mediorientale, latinoamericana e asiatica, ciò nondimeno rappresenta un importante riferimento per il tema di cui ci stiamo occupando<sup>20</sup>.

Innanzitutto vi si chiarisce che:

la discriminazione intersezionale differisce dalla discriminazione multipla, che ha luogo quando ciascun tipo di discriminazione può essere dimostrata e trattata in maniera indipendente; che nel caso della discriminazione intersezionale i motivi di discriminazione si intrecciano, creando una tipologia unica di discriminazione; che l'intersezionalità consente una prospettiva che tiene conto di diversi motivi che si intersecano fra loro, senza dare priorità all'uno rispetto all'altro; che un approccio intersezionale tiene conto della multidimensionalità delle esperienze e delle identità delle persone e implica un approccio dal basso verso l'alto; che l'utilizzo di un approccio intersezionale nell'analisi e nelle politiche impone di pensare in modo diverso all'identità, all'uguaglianza e agli squilibri di potere; (lett. B).

In secondo luogo, la Risoluzione in parola ha il pregio di evidenziare come l'applicazione di un'analisi intersezionale consenta di affrontare e comprendere fenomeni complessi quali le disuguaglianze sociali, l'esclusione e la discriminazione da una prospettiva d'insieme, sistemica e strutturale. In questo modo si potrà pervenire al superamento di quell'approccio monodirezionale alle discriminazioni che fino ad ora ha caratterizzato le politiche dell'Unione in materia e che si sono

---

<sup>20</sup> Vedi [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_IT.html), consultato il 30.01.2023.

concentrate solo sulle dimensioni individuali della discriminazione, sottovalutandone gli aspetti istituzionali, strutturali e storici.

Tra i soggetti vulnerabili che sicuramente trarrebbero vantaggio da un approccio intersezionale vi sono, secondo il Parlamento europeo innanzitutto le donne,

in particolare le donne disabili, le donne migranti e quelle appartenenti a minoranze etniche, le donne nere, le donne di colore, le donne rom, le donne anziane, le donne con un basso livello di istruzione, le donne con problemi di salute e le donne LGBTI+; (lett. F).

In relazione alle politiche, queste per dirsi effettivamente ispirate dall'approccio intersezionale dovranno basarsi su un'accurata raccolta di dati che tengano conto della situazione delle minoranze e dei gruppi emarginati ed essere precedute da serie e approfondite valutazioni d'impatto; inoltre, un aspetto molto importante dovrà essere quello della partecipazione attiva ai processi decisionali, all'elaborazione delle misure proposte e alla loro attuazione delle diverse tipologie di persone colpite da disuguaglianze.

Nella risoluzione poi, si evidenzia come vi sia uno stretto rapporto tra discriminazioni intersezionali e violenza di genere, nel senso che le prime possono aggravare la vita delle donne che ne sono vittima

ad esempio limitando o ostacolando il loro accesso ai servizi di prevenzione, sostegno e protezione di cui hanno bisogno per via di una combinazione di diverse forme di discriminazione e barriere culturali e linguistiche, portando a un maggiore rischio di complicazioni o a un impatto negativo sulla loro salute mentale; [e] che i professionisti che entrano in contatto con le vittime della violenza di genere spesso mancano di formazione, anche per quanto riguarda l'intersezionalità; che la violenza di genere è sia la conseguenza che una delle cause del persistere delle disuguaglianze di genere (lett. Z);

Il Parlamento, infine, ha chiesto agli Stati membri di cooperare per il coordinamento delle politiche nazionali e dell'Unione in materia di uguaglianza, al fine di assicurare che tutti i tipi di discriminazione, soprattutto quelli tra cui vi è intersezione, siano presi in considerazione nella revisione e nell'adozione delle politiche, e li ha incoraggiati «ad adottare o rafforzare leggi penali e civili che vietino la discriminazione sia intersezionale che multipla».

In chiusura di questo nostro contributo, da un punto di vista organico e integrato, un riferimento imprescindibile è dovuto, infine, anche al *Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025* presentato il 18 settembre 2020 dalla Commissione europea, che contiene una serie di misure per consolidare "un'Unione dell'uguaglianza"<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Vedi <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A0565%3AFIN>, consultato il 30.01.2023.

«Contrastare il razzismo in modo più efficace e a costruire, per tutti, una vita libera dal razzismo e dalle discriminazioni»: è questo l'obiettivo del Piano. Spesso il razzismo è un fenomeno radicato profondamente nella storia delle nostre società, che si intreccia con le loro radici e norme culturali. Può riflettersi nei modi in cui una società funziona, in cui il potere è ripartito e i cittadini interagiscono con lo Stato e con i servizi pubblici. Può essere inconsapevole e spesso si manifesta nella non considerazione degli interessi delle persone vittime di razzismo e non necessariamente in un tentativo diretto di esclusione. Poiché l'impatto del razzismo strutturale può essere altrettanto profondo e lesivo di quello del razzismo individuale, la sua esistenza deve essere riconosciuta e affrontata mediante politiche proattive. Una prospettiva intersezionale, dunque, migliora la comprensione del razzismo strutturale e rende più efficaci le risposte politiche e normative.

## **5. Considerazioni conclusive**

In futuro la società continuerà ad essere complessa e caratterizzata da molteplici diversità (etniche, culturali, di condizioni sociali, di religione, ecc.), che sono potenziali fonti di fragilità e vulnerabilità. La teoria sull'intersezionalità dimostra che il rischio di discriminazione e di esclusione è maggiore per le persone che sono interessate da più fattori di vulnerabilità (es. donne disabili, donne migranti, stranieri omosessuali ecc.).

Affinché le differenze non si traducano in diseguaglianze di opportunità e di partecipazione alla vita economica e sociale e, infine, in discriminazioni, è opportuno valorizzare gli strumenti analitici in grado di svelare i meccanismi che determinano in capo ad alcuni soggetti una situazione di particolare svantaggio al fine di approntare forme di tutela efficaci e politiche adeguate volte a riequilibrare le opportunità.

Come abbiamo avuto modo di chiarire, la discriminazione intersezionale si caratterizza per il fatto che più fattori di discriminazione interagiscono fra loro simultaneamente in una fattispecie concreta intrecciandosi in modo da diventare inscindibili, dando origine ad una situazione nuova e qualitativamente diversa. È proprio in quest'ultima fattispecie che il diritto antidiscriminatorio, per la sua caratteristica di essere settoriale, rischia di non fornire adeguati strumenti di tutela: invero, a fronte di uno sviluppo del concetto di intersezionalità a livello teorico, a livello normativo e di prassi giurisprudenziale il concetto di discriminazione intersezionale ancora oggi fatica ad affermarsi e la tutela prevista dal diritto antidiscriminatorio continua ad essere prevalentemente incentrata su un singolo fattore di discriminazione.

Ne deriva, purtroppo, una lacuna nella protezione dei diritti di coloro che si trovano ad essere oggetto contemporaneamente di più fonti di discriminazione: il

diritto, fino ad ora, non è riuscito dunque a rispondere pienamente al bisogno di intersezionalità e, anche in considerazione del tempo trascorso dalla teorizzazione del concetto in esame, sarebbe auspicabile la sua valorizzazione per garantire una tutela più efficace dei diritti, nel caso di specie, delle donne.

Diversi interventi sono oggi dunque necessari e urgenti, sia a livello nazionale che sovranazionale, al fine di sensibilizzare le coscienze sulla natura molteplice delle discriminazioni vissute dalle donne, in particolare da quelle appartenenti ai gruppi emarginati, e per integrare in tutte le politiche un approccio più olistico alle discriminazioni, che tenga conto dell'intreccio fra i diversi fattori.